

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva del 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) del 19 luglio 2002 n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2015;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato.

Articolo 1

(Modifiche al Codice Civile)

[Si veda, per maggiore intelligibilità, quanto riportato nella tabella di comparazione]

Articolo 2

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127)

[Si veda, per maggiore intelligibilità, quanto riportato nella tabella di comparazione]

Capo II

Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti.

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intendono per:
 - a) “enti di interesse pubblico”: gli enti indicati dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - b) “governo”: qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo, compresi i ministeri, gli organismi governativi e le agenzie, nonché le

- imprese su di cui i suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a quello previsto dalla direttiva 2013/34/UE ai fini dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato;
- c) “grande società”: la società che alla data di chiusura del bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
 - 1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
 - 2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
 - 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
 - d) “gruppo di medie dimensioni”: il gruppo costituito da una società controllante e una o più controllate, il cui bilancio consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
 - 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro;
 - 3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore a 250.
 - e) “società controllante”: l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38;
 - f) “società controllata”: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38;
 - g) “società madre”: società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;
 - h) “industria estrattiva”: le attività economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;
 - i) “utilizzo delle aree forestali primarie”: le attività economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;
 - j) “pagamento”: ogni importo effettivamente versato nell'esercizio finanziario, connesso allo svolgimento delle attività di cui alle lettere h) ed i), in denaro o in natura, da una società operante negli ambiti di cui alle lettere h) e i) a favore di uno dei soggetti ricompresi nella definizione di “governo” di cui alla lettera b), a titolo di:
 - 1) diritti di produzione;
 - 2) imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche, o le imposte sulle vendite;
 - 3) royalties;
 - 4) dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione, con esclusione di quelli invece corrisposti in quanto azionista;
 - 5) premi di firma, di scoperta e di produzione;
 - 6) diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni, canoni di locazione, commissioni di accesso;
 - 7) realizzazione di infrastrutture o miglioramento di esistenti;

- k) “progetto”: attività operativa regolata da contratti, licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi legali ad essi assimilabili che, sia singolarmente sia nel caso in cui siano sostanzialmente interconnessi dal punto di vista operativo o geografico, costituiscono il fondamento di una o più obbligazione di pagamento verso un governo.

Articolo 4

(Ambito di applicazione)

1. Le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) e i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 5.
2. Le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) e i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 5, al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) sono società controllanti;
 - b) almeno una delle società controllate opera in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) e i) ed è altresì tenuta alla redazione della relazione di cui al comma 1;

Articolo 5

(Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi)

1. La relazione contiene, per ciascun esercizio finanziario, le seguenti informazioni:
 - a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), suddivisi per appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che non vi appartiene;
 - b) l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo;
 - c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto;
2. I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti singoli o correlati tra loro.
3. L'indicazione dei pagamenti è effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attività e ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualità delle informazioni o l'assolvimento stesso degli obblighi previsti dal presente capo.
4. I pagamenti effettuati dalle società in ragione di obblighi ad esse imposti a livello di entità possono non essere indicati a livello di progetto.
5. I pagamenti in natura effettuati ai governi sono indicati in valore illustrando i criteri applicati per determinarlo. L'ulteriore indicazione in termini di quantità è effettuata quando risulti opportuna per finalità di chiarezza.

Articolo 6

(Esenzioni e regime di equivalenza)

1. Una società non è soggetta all'obbligo di redigere la relazione sui pagamenti ai governi qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) i pagamenti ai governi da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata redatta da un'altra società ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
 - b) i pagamenti ai governi da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da un'altra società soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea, che è sua impresa madre ai sensi della direttiva 2013/34/UE;
2. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai governi non sussiste qualora:
 - a) La società controllante che redige il bilancio consolidato è a capo di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse pubblico è ricompreso nell'ambito di consolidamento;
 - b) la società controllante è inclusa nel perimetro di consolidamento di un'impresa madre soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea;
3. La società controllante, anche nel caso in cui si tratti di un ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi può escludere da essa i pagamenti effettuati da una sua società controllata qualora:
 - a) l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o sulla gestione della controllata è soggetto a gravi e durature restrizioni;
 - b) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
 - c) le azioni o le quote della controllata sono possedute dalla esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai governi è di conseguenza escluso qualora la totalità delle società controllate ricada nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
4. Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 7, comma 1, sono esentate dall'obbligo di redigere le relazioni sui pagamenti ai Governi secondo quanto previsto dal presente Capo, su base sia individuale sia consolidate, le società che redigono e pubblicano analoghe relazioni in conformità agli obblighi derivanti da regimi di informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti ai sensi degli articoli 46 e 47 della direttiva 2013/34/UE.

Articolo 7

(Pubblicità e sanzioni)

1. Le relazioni sui pagamenti ai governi, redatte su base individuale o consolidata, sono depositate, corredate dalle ulteriori relazioni di cui al comma 3, a cura degli amministratori

dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa ha la sua sede o una rappresentanza stabile. Il deposito avviene entro lo stesso termine previsto per il deposito del bilancio di esercizio.

2. La responsabilità di garantire che le relazioni siano redatte e pubblicate in conformità a quanto prescritto dal seguente capo compete in capo agli amministratori dell'impresa che, a tal fine, agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.
3. Il revisore legale o la società di revisione legale esprime in apposita relazione, diversa da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, una valutazione circa la conformità delle relazioni di cui all'articolo 4 alle disposizioni del presente capo.
4. In caso di falsità o omissioni nella redazione delle relazioni di cui all'articolo 4, agli amministratori, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, è comminata l'ammenda fino a euro centocinquantamila.
5. Il mancato deposito delle relazioni di cui all'articolo 4 presso il registro delle imprese è equiparato ai casi di mancato deposito del bilancio. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

Capo III

Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi.

[Si veda, per maggiore intelligibilità, anche quanto riportato nella tabella di comparazione]

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 14, dopo la parola "*bilancio*" sono aggiunte le seguenti: "*e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori*".

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2005, n.38)

1. All'articolo 2, comma 1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera c) è così sostituita: “c) *le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lett. b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lett. b-bis) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;”;*
- b) alla lettera d), le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2 e 2-bis”.

2. L'articolo 9, comma 1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è abrogato.

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173)

1. All'articolo 2 decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole “eventuali garanzie prestate” sono aggiunte le seguenti : “nonché le attività relative ai fondi pensioni gestiti in nome e per conto terzi”;
 - b) il comma 2 è abrogato.
2. Alla lettera c), del comma 1 dell'articolo decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, le parole “60, comma 1, del presente decreto” sono sostituite con le seguenti: “96 del codice delle assicurazioni private”;
3. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173 è abrogato.
4. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 7 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente :” *A tale fine si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2426 e l'articolo 2427-bis del codice civile.*”;
 - b) Il comma 11 è sostituito dal seguente “*11. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.*”;
 - c) Il comma 12 è sostituito dal seguente: “*12. L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei caso eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.*”
 - d) Il comma 15 è abrogato:
5. Al comma 3 dell'articolo 23 del l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “*In nota integrativa si riporta il corrispondente importo.*”

Articolo 11

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio in quella data o nel corso del 2016.
2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8) possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
3. L'Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'art. 9-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.